

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 6 ottobre 2021)

INDICE

BARBARO: sulla strage di Pola del 18 agosto 1946 (4-05965) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	Pag. 3531	RAMPI: sulla repressione governativa delle organizzazioni per i diritti umani e i media indipendenti della Bielorussia (4-05861) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	3538
GRANATO: su un'ordinanza sindacale di chiusura di una classe presso un istituto scolastico di Soverato (Catanzaro) (4-05405) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3533	TRENTACOSTE, ANGRISANI: sul regolare funzionamento dell'IPAB "Santissimo Salvatore" di Corleone (Palermo) (4-04879) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3541
PARAGONE: sull'utilizzo del <i>green pass</i> per il turismo al di fuori dell'Unione europea (4-05457) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro del turismo</i>)	3535		

BARBARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della cultura.* - Premesso che:

il 18 agosto 1946, nella città di Pola, già territorio italiano, sulla spiaggia di Vergarolla, si verificò un'esplosione che uccise tra le 110 e le 116 persone e ne ferì altre 200, anche se le vittime ufficialmente riconosciute furono 65, un terzo delle quali sotto i 21 anni; tutti gli altri corpi furono completamente polverizzati dalla tremenda deflagrazione;

il contesto in cui accadde questa strage fu una competizione sportiva la "coppa Scarioni", indetta dalla società "Pietas Julia", come momento di svago per i polesani ma soprattutto come affermazione dell'identità italiana di Pola nei difficilissimi frangenti *post* bellici. Le vittime furono tutte italiane, ad eccezione di 4 militari inglesi che vennero feriti, due in modo grave, in seguito allo scoppio di circa 9 tonnellate di materiale esplosivo contenuto in 28 mine antisbarco depositate sulla spiaggia che erano disinnescate e regolarmente controllate sia dai militari italiani che da quelli alleati;

le uniche indagini svolte dal comando inglese, che manteneva l'amministrazione della zona di Pola (cosiddetta zona A), attestarono che gli ordigni erano stati fatti esplodere deliberatamente da una o più persone sconosciute, ma non furono approfondite;

le responsabilità dell'attentato non sono mai venute alla luce, benché tutti i polesani siano sempre stati certi della matrice jugoslava, in particolare della polizia segreta, l'OZNA;

nel 2008, presso il Public record office di Kew Gardens (Londra), fu ritrovato un documento, datato 19 dicembre 1946, dal titolo "Sabotage in Pola", che ricostruisce il contesto in cui venne preparata la strage, le responsabilità dell'OZNA, e indica in Giuseppe Kovacich un esecutore materiale. Tuttavia tale documentazione viene ancora messa in dubbio da parte croata e si cercano ulteriori conferme;

a giudizio dell'interrogante, per riparare a tale grave mancanza verso le vittime e i loro discendenti, è doveroso, a tre quarti di secolo dai fatti accaduti, cercare di fare definitiva luce su tutte le cause, i mandanti e le implicazioni politiche di questo tragico evento, attraverso un'approfondita

indagine storico-archivistica, in parte già effettuata, che possa restituire la verità dei fatti e tramandare correttamente ai posteri l'evento. La strage di Vergarolla, nelle sue reali dimensioni, rappresenta il più grave evento delittuoso accaduto contro civili inermi nella storia italiana in termini di persone decedute e dalle conseguenze irreparabili: esso generò infatti l'esodo di massa dei cittadini di Pola dalla loro città in soli due mesi, febbraio e marzo 1947, in condizioni difficilissime, caso unico nella storia moderna italiana e simbolo dell'esodo delle popolazioni giuliane, istriane e dalmate, che si protrasse fino ai pieni anni '50. Milovan Gilas, all'epoca braccio destro di Tito, in intervista rilasciata a Panorama nel 1991, infatti ammise: "Nel 1945 io e Kardelj fummo mandati da Tito in Istria. Era nostro compito indurre tutti gli italiani ad andar via con pressioni di ogni tipo. E così fu fatto". Tali eventi sono stati volutamente ignorati e censurati dalla storiografia nazionale, per motivi esclusivamente politici e ideologici,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, anche alla luce di documenti, evidenze e testimonianze raccolte recentemente, istituire un'adeguata commissione tecnica di indagine sugli accadimenti tragici del 1946, in grado di palesare quanto ancora oscuro sulla strage, attraverso l'analisi scientifica e storiografica di reperti, *dossier* e documenti, anche da richiedere al Governo croato ed inglese;

se non si ritenga opportuno promuovere un'occasione evocativa e celebrativa per degnamente commemorare le vittime della strage, anche al fine di sensibilizzare la memoria collettiva su questa tragedia, sostanzialmente dimenticata, della nostra storia nazionale.

(4-05965)

(7 settembre 2021)

RISPOSTA. - A 75 anni di distanza dalla strage della spiaggia di Vergarola, l'origine dell'esplosione rimane ignota seppure sia stata ripetutamente avanzata l'ipotesi del coinvolgimento dei servizi segreti jugoslavi, con lo scopo di indurre la popolazione italiana ad abbandonare la città.

Pur condividendo l'obiettivo di una definitiva ricostruzione dei fatti, i lavori dell'eventuale commissione dedicata proposta dall'interrogante sarebbero condizionati dalle permanenti difficoltà di reperimento degli elementi di archivio.

Per mantenere viva la memoria di quanto accaduto il 18 agosto 1946, ogni anno la città di Pola organizza una cerimonia commemorativa,

alla quale partecipa sempre il console generale d'Italia a Fiume per celebrare e ricordare le vittime della strage. Quest'anno, per il 75° anniversario, per la prima volta ha partecipato all'evento l'Associazione degli italiani di Pola e dell'Istria, punto di riferimento degli esuli polesani. Sono intervenuti anche il vice sindaco di Pola per la minoranza italiana e il presidente dell'Unione italiana.

Nel suo intervento, il console generale ha espresso a nome del Governo italiano apprezzamento per la decisione di onorare in maniera unitaria la memoria delle vittime della tragedia. Si tratta del segno di un rinnovato spirito di dialogo, come ricordato pubblicamente dal console generale, che il Governo intende continuare ad alimentare in ricordo dei caduti di Vergarola.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
DELLA VEDOVA

(5 ottobre 2021)

GRANATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 2 maggio 2021 il Comune di Soverato (Catanzaro) ha pubblicato un'ordinanza sindacale (n. 126) per la chiusura della classe II B della scuola dell'infanzia "Padre Pio";

nell'atto si legge che presso l'Istituto comprensivo "Soverato 1" sarebbe stato negato per l'anno scolastico 2020/2021 il diritto di un alunno disabile di usufruire della terapia comportamentale più idonea; la dirigente scolastica dell'istituto, secondo il sindaco, non avrebbe risposto, da ultimo (il 30 aprile 2021) alla PEC inviata dal medesimo per l'immediata convocazione, in via straordinaria, del consiglio d'istituto;

il sindaco, dunque, non avendo ricevuto pronta replica dalla dirigente scolastica avrebbe disposto la chiusura dell'intera classe per la giornata del 3 maggio 2021, ritenendo doveroso intervenire in quanto "organo più idoneo ad intercettare il sentimento e le problematiche appartenenti alla comunità e dunque a disporre una rapida ed efficace risposta";

valutato che:

secondo l'interrogante, in luogo dell'azione amministrativa, sarebbero stati più utili ed efficaci interventi concreti di cooperazione e leale collaborazione, laddove si fosse voluto perseguire realmente l'obiettivo prefigu-

rato, anche in ragione dell'assenza di competenze sindacali in materia di convocazione degli organi collegiali d'istituto;

difatti, a parere dell'interrogante l'ordinanza risulta del tutto manchevole dei requisiti previsti dalla legge per la sua adozione e frutto, più che d'una volontà "dimostrativa", d'una volontà "muscolare", ben potendosi raggiungere lo scopo di dare risalto mediatico alla questione per altre vie (istituzionali nonché rispettose dell'ordinamento giuridico); non a caso, l'ordinanza non riporta i riferimenti legislativi di cui al testo unico degli enti locali (artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000) in base ai quali il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, come se si volesse "oscurare" la base giuridica di riferimento dell'azione amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua opinione al riguardo;

se non reperi opportuno intervenire ai sensi dell'articolo 138 del testo unico degli enti locali, per l'annullamento dell'atto, nonostante gli effetti dell'ordinanza siano esauriti, per ragioni di tutela dell'ordinamento giuridico, nel rispetto del principio della certezza del diritto;

se, in alternativa all'intervento di cui all'articolo 138, non reperi opportuno sollecitare l'intervento del prefetto territorialmente competente ai fini dell'annullamento dell'ordinanza, comunque rientrante, pur in assenza esplicita degli imprescindibili richiami legislativi di riferimento, tra le funzioni di competenza statale esercitate dai sindaci.

(4-05405)

(5 maggio 2021)

RISPOSTA. - Con ordinanza n. 126 del 2 maggio 2021, il sindaco di Soverato ha disposto, per il 3 maggio, la chiusura di una classe della scuola dell'infanzia "Padre Pio" in ragione dell'asserita esigenza di tutelare il diritto allo studio di un alunno disabile, iscritto presso quel plesso scolastico e per il quale non sarebbe stato possibile usufruire, durante la permanenza scolastica, di un'adeguata terapia comportamentale.

Il provvedimento risulta privo di qualunque riferimento normativo alle disposizioni di legge in materia idoneo a definire il potere che ne legittima l'adozione. In particolare è da ritenere che l'ordinanza del sindaco non sia inquadrabile nell'esercizio, da parte del sindaco, dei poteri dell'autorità sanitaria locale, di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si sottolinea, peraltro, che tali atti non sarebbero comunque soggetti al controllo di legittimità del prefetto, in quanto non rientranti tra la tipologia di atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo.

Parimenti l'atto non appare riconducibile alla fattispecie prevista dall'articolo 54 del testo unico. In base a tale norma, infatti, il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, può adottare ordinanze contingibili e urgenti esclusivamente per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Inoltre, nel caso di specie non sembrano sussistere i presupposti per invocare l'esercizio del potere straordinario di annullamento degli atti degli enti locali previsto dall'articolo 138 del testo unico. Il potere governativo di annullamento, secondo la giurisprudenza, non può essere attivato a fronte di una mera illegittimità dell'atto amministrativo essendo necessario un *quid pluris* consistente nella tutela dell'interesse costituzionale all'unità dell'ordinamento giuridico; ciò al fine di assicurare il mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo nel quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica. L'esercizio del potere di annullamento richiede, pertanto, la sussistenza di requisiti peculiari che sottendono a situazioni di particolare gravità o straordinarietà.

Rimane ferma, in via generale, la possibilità di tutela mediante gli altri rimedi giustiziali e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(6 ottobre 2021)

PARAGONE. - *Ai Ministri del turismo, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 5 maggio 2021 nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Skytg24", il Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, ha affermato che il *green pass* italiano sarà valido anche per i cittadini stranieri provenienti da Paesi *extra* UE, senza tuttavia specificare come si intenda procedere da questo punto di vista, se, ad esempio, lo Stato italiano intenda proporre la sottoscrizione di accordi bilaterali con altri Paesi per il riconoscimento reciproco dei *pass* che sanciscono l'immunizzazione dal COVID-19, o se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini stranieri cui sono stati somministrati vaccini non ancora omologati dall'Agenzia europea

per i medicinali e dell'Agenzia italiana del farmaco come quelli russo e cinese, in uso presso decine di Paesi sudamericani, asiatici e africani;

Marina Lalli, presidente di Federturismo di Confindustria, in un'intervista di pochi giorni fa, rispondendo a una domanda sulla ripresa del turismo nei prossimi mesi, ha dichiarato che "finora purtroppo c'è stata una calma piatta perché i livelli di incertezza sono ancora troppo alti", aggiungendo che sarebbe necessario intervenire "sulla finanza delle strutture, che oggi sono completamente atterrate (...). Strutture che sono rimaste chiuse per un anno spendono molto in affitti e quindi indebitarsi per riaprirle non per tutti è facile, in alcune circostanze non si riesce ad accedere al credito";

visto che è urgente procedere con norme chiare e certe e aiuti concreti per favorire il rilancio del settore turistico che nel periodo pre COVID, secondo i dati di Banca d'Italia, ha visto la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia passare dai 41,7 di miliardi di euro del 2018 ai 44,3 miliardi del 2019, per una spesa turistica complessiva, stimata da Unioncamere, di 84 miliardi di euro, il 45,3 per cento del quale per turismo straniero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire se verranno sottoscritti accordi con gli Stati *extra* UE, e di quale tipo, al fine di comprendere se il *green pass* italiano sarà almeno uno strumento utile per favorire l'accesso in Italia di turisti provenienti da quei Paesi;

se intendano, altresì, chiarire se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini cui è stato somministrato un vaccino attualmente non approvato dall'EMA e dall'AIFA;

quali azioni intendano porre in essere al fine di acquisire la reciprocità del riconoscimento vaccinale con i Paesi in cui vengono attualmente somministrati il vaccino russo Sputnik V e i vaccini cinesi Sinovac e Sino-pharm.

(4-05457)

(13 maggio 2021)

RISPOSTA. - L'interrogazione pone i temi dell'eventuale sottoscrizione di accordi con gli Stati esterni all'Unione europea ai fini dell'accesso di turisti provenienti da tali nazioni; del riconoscimento di reciprocità con Paesi che somministrano vaccini russi e cinesi; del riconoscimento quali "vaccinati" dei cittadini ai quali siano stati somministrati vaccini non ancora approvati da EMA o AIFA.

Al riguardo, si osserva che la disciplina introdotta dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede che le certificazioni verdi COVID-19 vengono rilasciate al fine di attestare l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, l'avvenuta guarigione, l'effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare negativo o la somministrazione di una sola dose di vaccino dopo l'infezione. Il Ministero della salute, interessato dagli uffici sulla tematica, rappresenta che il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 ha definito le regole del quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione da COVID-19 (certificato COVID digitale della UE), al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia. Tale interoperabilità è stata, poi, estesa ai seguenti Stati terzi da una serie di decisioni di esecuzione: Turchia, Macedonia del nord, Ucraina, San Marino, Città del Vaticano e Svizzera. I certificati COVID rilasciati da questi Paesi sono accettati nella UE alle stesse condizioni dei certificati COVID digitale della UE e i relativi possessori possono utilizzarli alle stesse condizioni dei titolari di un certificato COVID digitale UE (EU-DGC).

Con ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021 è stato, poi, stabilito che ai fini dell'ingresso in Italia sono riconosciute anche le certificazioni rilasciate in alcuni Stati terzi (Canada, Giappone, Israele e Stati Uniti d'America) a seguito di: a) vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA); b) avvenuta guarigione; c) effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo nelle 48 ore precedenti l'ingresso in territorio nazionale.

Per quanto attiene al possibile riconoscimento, ai fini del rilascio dell'EU-DGC, di vaccini diversi da quelli approvati da EMA e AIFA e sull'equipollenza della certificazione vaccinale emessa a seguito di vaccinazione con tali vaccini, il gruppo permanente su SARS-CoV-2 del Consiglio superiore di sanità ha espresso unanimemente parere favorevole rispetto all'accettazione dell'equivalenza dei vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione europea e dei vaccini in sub licenza per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è lo stesso dell'Unione, ma l'azienda che ha fornito la sub licenza assicura che la composizione e i processi di fabbricazione sono gli stessi, e, eventualmente, assicura che è stato completato anche il processo di autorizzazione per uso emergenziale dell'OMS.

Per tutti gli altri vaccini per i quali è stato completato il processo di autorizzazione per uso emergenziale dell'OMS e tutti gli altri vaccini COVID attualmente autorizzati e in uso in altri Paesi, il Consiglio superiore di sanità ha rappresentato di non possedere gli strumenti informativi necessari per esprimere alcun giudizio di equivalenza, così come anche il comitato tecnico scientifico. La competenza a riconoscere certificati rilasciati per vaccini non certificati dall'EMA ricade interamente sugli Stati membri, determinando un problema soprattutto per gli Stati terzi la cui campagna vaccinale ha avuto luogo mediante la somministrazione del vaccino Sputnik,

non ancora approvato né dall'EMA, né dall'OMS. Nelle more, gli Stati membri possono decidere di accettare certificati di Paesi terzi contenenti almeno l'insieme minimo di dati ritenuti essenziali sulla base della normativa nazionale, tenuto conto della capacità di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati e la presenza negli stessi di tutti i dati pertinenti.

Il Ministro del turismo

GARAVAGLIA

(6 ottobre 2021)

RAMPI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il 14 luglio 2021, le autorità bielorusse hanno lanciato una nuova violenta offensiva contro le organizzazioni per i diritti umani e i *media* indipendenti del Paese, tra cui il centro per i diritti umani "Viasna", l'associazione dei giornalisti bielorusi BAJ, il Comitato di Helsinki bielorusso, il centro Lawtrend per la trasformazione giuridica, il Movimento per la libertà e l'associazione dei bielorusi del mondo "Batslaushchyna" ("Patria"), Prospettive di genere e l'Ufficio di competenza e comunicazione europea;

tale offensiva, tuttora in corso, ha portato all'arresto di diversi membri del direttivo del centro per i diritti umani Viasna, nonché all'avvio, da parte del Ministero della giustizia bielorusso, delle procedure di chiusura di oltre 50 associazioni culturali e di promozione sociale, tra cui l'associazione dei giornalisti BAJ, da 25 anni impegnata nella protezione del giornalismo libero e indipendente;

tali associazioni perseguono esclusivamente scopi legali e svolgono un'attività pacifica in difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bielorussia, garantiti sia dalla Costituzione che dal diritto internazionale;

questa nuova preoccupante spirale repressiva arriva immediatamente dopo gli attacchi alla stampa indipendente bielorusso, che hanno coinvolto le redazioni di Tut.by, Nasha Niva, Radio Svaboda e Belsat, e dopo l'annuncio della sentenza per il "caso degli studenti", che ha condannato alla detenzione per due anni e sei mesi 12 studenti universitari;

dall'inizio delle proteste pacifiche nell'agosto 2020, 36.000 persone sono state arrestate con accuse motivate politicamente, 4.600 sono state le denunce di tortura, 160 studenti sono stati espulsi per motivi politici, 492 studenti sono stati arrestati per motivi politici, oltre 56 professori e ricercatori hanno perso il lavoro per le loro posizioni politiche, 555 giornalisti sono

stati arrestati, 33 dei quali sono attualmente in carcere, 584 persone sono riconosciute prigionieri politici ad oggi (si vedano le linee guida per il riconoscimento dei prigionieri politici) e nessun procedimento penale è stato intrapreso nei confronti delle autorità responsabili dei gravissimi abusi;

è tuttora in vigore la legge n. 120 del 2019 che sancisce l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, la quale si propone di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende intraprendere per sostenere le vittime di questa violenta repressione e porre fine all'*escalation* delle gravi violazioni dei diritti umani in Bielorussia, di cui si teme un incremento il prossimo agosto in occasione dell'anniversario delle elezioni presidenziali fraudolente del 2020;

se non intenda sospendere, nel perdurare delle gravi restrizioni politiche anche all'attività scientifica e tecnologica in Bielorussia, l'accordo di cooperazione bilaterale in materia entrato in vigore il 22 ottobre 2019, come da legge di ratifica n. 120 del 2019.

(4-05861)

(28 luglio 2021)

RISPOSTA. - Dall'indomani delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il Governo italiano segue con costante attenzione e preoccupazione la perdurante brutale campagna repressiva delle autorità bielorusse contro le opposizioni, la società civile, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i media. Insieme ai *partner* dell'Unione europea l'Italia ha adottato nel corso del 2020 tre pacchetti di misure restrittive individuali nei confronti di individui ed entità bielorusse, incluso il presidente Lukashenko, del quale si disconosce la legittimità democratica.

A supporto delle istanze democratiche del popolo bielorusso, nell'aprile 2021 il sottosegretario Della Vedova ha assistito il ministro Di Maio mentre riceveva a Roma l'esponente di punta dell'opposizione bielorusso, Svetlana Tikhonovskaya, per ribadire il sostegno dell'Italia alle legittime aspirazioni dei cittadini bielorusso e ai metodi pacifici scelti per rivendicarle, malgrado la brutalità della repressione governativa.

A seguito del gravissimo dirottamento del volo Ryanair Atene-Vilnius del 23 maggio da parte delle autorità di sicurezza bielorusse per arrestare il giornalista dissidente Roman Protasevich, l'Italia ha sostenuto l'adozione di un quarto pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione europea nei confronti di Minsk. Queste sanzioni includono misure settoriali, il divieto di sorvolo dello spazio aereo europeo e di utilizzo degli aeroporti europei da parte dei vettori bielorusi.

Per mitigare l'impatto di queste misure sulla popolazione e soprattutto sulle fasce vulnerabili, il nostro Paese ha chiesto e ottenuto di inserire nel pacchetto una deroga umanitaria che consentirà, nel rispetto delle procedure previste, la possibilità di organizzare voli per finalità terapeutiche o necessità mediche. L'Italia ha anche ottenuto l'inclusione di deroghe analoghe per i casi di evacuazione o rimpatrio di persone, per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici e per le procedure di adozione internazionale.

Infine, dinanzi all'ultima, inaccettabile ondata repressiva contro le organizzazioni della società civile, dei diritti umani e dei *media* citate dall'interrogante, come Unione europea l'Italia è intervenuta con dichiarazioni di ferma condanna sia da parte dell'alto rappresentante sia dinanzi al consiglio permanente OSCE. È stato ribadito il pieno sostegno al popolo bielorusso e alle sue legittime istanze democratiche, pronti a considerare ulteriori misure restrittive ove il regime non dovesse cessare i suoi metodi brutali. Si è voluto agire in coerenza con un approccio graduale, volto a scongiurare qualsivoglia pregiudizio nei confronti della popolazione innocente.

Il Governo italiano è impegnato a mantenere il *dossier* bielorusso tra le priorità dell'agenda politica, come dimostra la discussione svolta nel corso dell'ultima riunione informale dei Ministri degli esteri, cosiddetta Gymnich, del 2 e 3 settembre, dove gli Stati membri sono tornati a chiedere di valutare eventuali nuove misure restrittive contro il regime bielorusso.

L'Unione europea ha anche lavorato per porre la situazione in Bielorussia al centro dell'attenzione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. Il 18 settembre 2020 ha promosso la convocazione di una sessione di dialogo urgente sulla situazione nel Paese e l'adozione di una risoluzione che richiedeva all'alta commissaria ONU per i diritti umani Bachelet di preparare un rapporto sulla situazione dei diritti umani a Minsk. Il mandato di Bachelet è stato ulteriormente rafforzato con la risoluzione adottata il 24 marzo 2021, sempre su iniziativa dell'Unione europea, con la quale si chiede all'alta commissaria di monitorare tutte le presunte violazioni dei diritti umani da maggio 2020, raccogliendo e conservando le prove. Nell'ultima sessione del Consiglio, lo scorso 13 luglio, è stato rinnovato per un ulteriore anno il mandato del relatore speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nel Paese.

Nell'ottica di preservare un approccio graduale, orientato a non compromettere i canali di comunicazione con la Bielorussia e soprattutto teso a non pregiudicare i contatti tra le rispettive società civili, incluso il mondo accademico e della ricerca, la sospensione dell'accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica rischierebbe di risultare controproducente. Occorre tenere conto del già articolato quadro sanzionatorio adottato in ambito UE nei confronti di Minsk. D'altra parte, l'assenza di un protocollo esecutivo sottoscritto dalle parti rende l'accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica sostanzialmente privo di efficacia. La sua perdurante vigenza rappresenta, tuttavia, un segnale della volontà del Governo e delle istituzioni italiane di mantenere viva la collaborazione e il dialogo tra i due popoli, nell'auspicio che il positivo superamento dell'attuale crisi politica possa consentire, una volta ristabilito lo stato di diritto in Bielorussia, la ripresa di contatti e progetti all'interno di un quadro giuridico valido, efficace e definito tra le parti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(5 ottobre 2021)

TRENTACOSTE, ANGRISANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che l'istituto "Santissimo Salvatore", con sede a Corleone (Palermo), riconosciuto quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) con decreto ministeriale 18 dicembre 1930, e con decreto dell'Assessorato regionale enti locali n. 697 del 12 novembre 1987, iscritto ai sensi del D.A. 2713 G. L. III A.A.SS. dell'11 novembre 1998, al n. 1034 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, di cui all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tuttora svolge attività assistenziale per la tipologia di "casa di riposo", provvedendo al ricovero e all'assistenza di persone di entrambi i sessi con rette, quantificate sulla base di apposite convenzioni, a carico totale o parziale dei Comuni di residenza degli assistiti;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 25 maggio 2015, il consiglio d'amministrazione dell'IPAB procedette alla modifica dell'articolo 7 dello proprio statuto, riducendo a 5 il numero dei componenti del consiglio stesso ed espungendo dall'organo di indirizzo dell'opera pia i 2 componenti designati dal Consiglio comunale di Corleone;

la proposta di riduzione del consiglio d'amministrazione fu portata in Consiglio comunale, ma in prima seduta mancò il numero legale e il parere negativo venne dato oltre il termine di 30 giorni;

durante la seduta consiliare del 22 aprile 2020, è stato dato mandato alla I commissione consiliare "Attività istituzionali, servizi generali, gestione economico-finanziaria" e alla III "Area socioculturale, politiche sociali, scolastiche, socioculturali-sportive" di approfondire la problematica sull'estromissione della rappresentanza del Comune di Corleone dal consiglio di amministrazione dell'IPAB;

il Comune, al fine di usufruire dei servizi dell'IPAB per la degenza di alcuni anziani cittadini, a fronte di un rimborso, richiese più volte all'istituto la documentazione necessaria per la stipula di una convenzione, ma lo stesso si rifiutò di trasmettere gli atti necessari alla stipula;

il 24 giugno 2020 nel corso di un'ispezione, effettuata da un consigliere comunale di opposizione presso l'IPAB, sono emerse numerose irregolarità. In particolare, oltre ad anomalie nella somministrazione dei farmaci, si constatava che: a) gli ospiti presenti nella struttura erano 23, sebbene la stessa fosse autorizzata per 21; b) la riabilitazione veniva svolta in ospedale sebbene dalla convenzione stipulata tra l'opera pia e l'associazione Sviluppo & Lavoro, che presta l'assistenza alle persone ricoverate nella struttura, sia stabilito che la fisioterapia debba essere esercitata da un fisioterapista, quindi sul posto; c) non era presente in struttura l'animatore sociale, come previsto dalla stessa convenzione; d) gli ospiti non avevano fatto il tampone in quanto per eseguirlo dovevano essere accompagnati presso un ambulatorio di Misilmeri (Palermo); e) l'IPAB ha ricevuto un contributo regionale di 500.000 euro destinato ad ampliare la struttura che passerebbe da 21 a 40 ospiti;

il 10 agosto 2020, durante una seduta del Consiglio comunale, veniva appurata la mancata pubblicazione sul sito *internet* dell'IPAB degli atti relativi ai bilanci, gare, *curricula vitae*, indennità percepite dal direttore, impedendo in tal modo di verificare lo stato patrimoniale dell'istituto;

nella seduta del Consiglio comunale del 22 settembre 2020, da documentazione prodotta dal responsabile dell'Area 5 (sociale), si evinceva che l'IPAB non era inserito nell'albo regionale, aggiornato al 7 agosto 2020: "Autorizzazione per l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali";

inoltre, il 25 gennaio 2021, il dottor Calogero Barbasso, su indicazione del capo dell'Area 5, si è recato presso la struttura per la verifica del mantenimento dei requisiti di conformità, secondo quanto predispone la legge regionale n. 22 del 1986, e così come è riportato sul verbale stilato, il presidente dell'associazione Sviluppo & Lavoro, Gaetano Lupo, ha dichiara-

to di non poter fornire i dati richiesti, motivando con la circostanza che avrebbe prima dovuto accertare la legittimità della richiesta e della visita del funzionario comunale;

considerato infine che, a parere degli interroganti, andrebbero garantiti i livelli qualitativi socio-sanitari in favore degli ospiti, come previsto dalla legislazione nazionale, e tutelati i diritti dei lavoratori presenti presso l'istituto pubblico di assistenza e beneficenza "Santissimo Salvatore" di Corleone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda adottare le opportune iniziative affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda nonché ristabilita la rappresentanza pubblica del Consiglio comunale di Corleone all'interno del consiglio di amministrazione dell'IPAB.

(4-04879)

(17 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Come riferito dalla Prefettura di Palermo, il Comune di Corleone segue la vicenda relativa all'istituto "Santissimo Salvatore" dal novembre 2018. Esso è stato riconosciuto quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) e svolge attività assistenziale come casa di riposo.

La rappresentanza del Consiglio comunale all'interno del consiglio di amministrazione dell'IPAB è venuta meno dal maggio 2015. Il Comune di Corleone più volte ha chiesto all'istituto di produrre la documentazione necessaria per la stipula della convenzione al fine di utilizzare la struttura e fornire assistenza ai cittadini che ne avessero avuto bisogno, provvedendo al pagamento delle rette quantificate, ma l'istituto non ha mai provveduto a produrre l'idonea documentazione richiesta.

In seguito ad una visita effettuata da un consigliere comunale e a quanto dallo stesso riportato, il Comune ha inviato presso l'IPAB l'assistente sociale per le dovute verifiche, tuttavia l'istituto ha negato l'accesso alla struttura all'incaricato dell'ente locale.

Allo stato, dai dati forniti dal Comune, risulta che: a) la rappresentanza comunale non è presente all'interno del consiglio di amministrazione; b) l'istituto non risulta iscritto nel competente albo regionale; c) il servizio di

assistenza agli ospiti è gestito dall'associazione "Sviluppo & Lavoro" di Corleone iscritta all'albo regionale.

Il Comune sta svolgendo un'attività di monitoraggio per la verifica delle modalità di azione dell'istituto al fine di veder sanate le eventuali irregolarità riscontrate e consentire il mantenimento dei requisiti di conformità alle norme relative agli istituti assistenziali.

Nel segnalare che il prefetto di Palermo ha sottoposto la questione all'attenzione dell'Assessorato regionale competente in materia, si rappresenta che, in base al dettato del titolo V della Costituzione, e alla luce del principio autonomistico riconosciuto agli enti pubblici territoriali, non sussistono ambiti di competenza di questa amministrazione nella materia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SCALFAROTTO

(6 ottobre 2021)
